



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

REGOLAMENTO

SUI CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE EQUIVALENTE (I.S.E.E.) E DISCIPLINA AGEVOLAZIONI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI COMUNALI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n°55 del 26/09/2007



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

INDICE

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I : NORME GENERALI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2

TITOLO II

CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I : DEFINIZIONI

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'I.S.E. E DELL'I.S.E.E.

Art. 4

DEFINIZIONE DEL REDDITO

Art. 5

DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 6

CAPO II : DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 7

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

Art. 8

ATTESTAZIONE I.S.E.E.

Art. 9

CONTROLLI

Art. 10

CAPO III : SOGGETTI E COMPETENZE

MODALITA' APPLICATIVA

Art. 11



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

TITOLO III

AGEVOLAZIONI SERVIZI SOCIALI, A DOMANDA INDIVIDUALE, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

OGGETTO	Art. 12
DESTINATARI DEGLI INTERVENTI	Art. 13
FORME DI INTERVENTO	Art. 14
ACCESSO AGLI INTERVENTI	Art. 15
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO	Art. 16

CAPO II : TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMUNALI

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA	Art. 17
ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	Art. 18
ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA	Art. 19
ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO	Art. 20
CONTRIBUTI ECONOMICI PER MINORI, ANZIANI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	Art. 21
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	Art. 22
TELESOCCORSO	Art. 23
SERVIZIO INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITA', STRUTTURE, CENTRI DIURNI	Art. 24

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E DI REGOLAMENTO	Art. 25
ABROGAZIONI	Art. 26
ENTRATA IN VIGORE	Art. 27



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

DESTINATARI	Art. 28
CONTENUTI	Art. 29
FINALITA' DEL SERVIZIO	Art. 30
TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI	Art. 31
MODALITA' DI ACCESSO	Art. 32
ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE	Art. 33
ESCLUSIONE O DIMISSIONE DAL SERVIZIO / LISTA DI ATTESA	Art. 34
VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DEL SERVIZIO	Art. 35
ONERE A CARICO DELL'UTENTE	Art. 36



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I : NORME GENERALI

Articolo 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento è lo strumento per disciplinare l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di Badia Calavena, le quali sono determinate in base a determinate situazioni economiche.
2. L'applicazione del Regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di Legge, inerenti funzioni attribuite o conferite dalla Legge allo stesso Ente Locale, per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla condizione economica del nucleo familiare del richiedente.
3. La concessione dei benefici di cui al presente regolamento viene attribuita soltanto a favore di persone residenti nel Comune di Badia Calavena.
4. I benefici previsti nel regolamento vengono concessi nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio finanziario del Comune.

Articolo 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il parametro a cui si farà riferimento è l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.), ciononostante la Giunta si riserva la possibilità di valutare la situazione economica e patrimoniale di ciascun richiedente.
2. Si fa esplicito riferimento a quanto disposto nel Decreto Legislativo del 31 marzo 1998 n. 109¹, integrato dai Decreti presidenziali e ministeriali applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme.
3. Le norme del presente regolamento, per l'accesso a prestazioni agevolate, si uniformano, per l'accertamento della condizione economica dei richiedenti, ai principi di universalità e selettività indicati dalla legge quadro sul sistema integrato di interventi sociali dell' 8 novembre 2000 n. 328 ed in particolare si adeguano alle previsioni di cui agli articoli 18 comma 3 lett. G) e 25.

¹ come modificato dal Decreto Legislativo del 3 maggio 2000 n. 130



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

TITOLO II

CRITERI APPLICATIVI DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

CAPO I : DEFINIZIONI

Articolo 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO

1. Nella valutazione della situazione economica, viene preso in considerazione la situazione dell'intero nucleo familiare del richiedente, tenendo presente che fanno parte dello stesso nucleo familiare:

- A) i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 e successive modifiche ed integrazioni;
- B) tutti i soggetti che convivono con il richiedente anche se risultano avere residenza diversa;
- C) i coniugi anche se hanno residenze anagrafiche diverse ad eccezione dei casi in cui:
 - a. è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale², ovvero quando è stata ordinata la separazione³;
 - b. la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c.;
 - c. uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato⁴, un provvedimento di annullamento dalla residenza familiare;
 - d. si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della legge del 1 dicembre 1970 n. 898, e successive modificazioni, ed è stata accettata la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- D) In caso di separazione di fatto o di solo riconoscimento della paternità senza convivenza, nel nucleo anagrafico verranno compresi entrambi i genitori.

2. Si rinvia alle norme del D.P.C.M. del 7 maggio 1999 n. 221⁵ per l'individuazione di ulteriori criteri aggiuntivi di individuazione del nucleo familiare relativamente a:

² ai sensi dell'art. 711 del c.p.c.

³ ai sensi dell'art. 126 del c.c.

⁴ ai sensi dell'art. 333 del c.c



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

- Soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone;
- Coniugi non legalmente ed effettivamente separati con diversa residenza;
- Minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi;
- Soggetti non componenti di famiglie anagrafiche.

3. Per tutti i benefici e agevolazioni, di cui al presente regolamento, nonché per ogni tipo di contributo economico, vengono considerati il nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 come espresso dal D.P.R. 223/1989, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e il nucleo familiare dei soggetti tenuti al mantenimento ex articoli 433 e 437 del c.c.

4. Pertanto le richieste di contribuzione comunale ad integrazione della retta per i servizi semiresidenziali e residenziali agli anziani e ai disabili, e di contributi economici straordinari, verranno valutate calcolando anche l'ISEE da applicare ai nuclei familiari dei soggetti tenuti al mantenimento di cui agli articoli 433 e 437 del c.c.

5. I familiari sono tenuti alla compartecipazione con una quota percentuale in base alle fasce ISEE previste con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 4

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'I.S.E. E DELL'I.S.E.E.

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) del nucleo familiare si ottiene combinando il valore del reddito e del patrimonio, così come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli seguenti.

2. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) viene ottenuta rapportando il valore dell'I.S.E., come determinato ai sensi del comma 1, con i parametri della scala di equivalenza definita dai citati decreti come sotto riportata:

Numero dei Componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

3. I parametri sopra indicati vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;

⁵ come modificato dal D.P.C.M. del 4 aprile 2001 n. 242



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

- Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104 del 5 febbraio 1992 o di invalidità superiore al 66% o equivalente;
- Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. Spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti avere svolto attività di lavoro o di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Articolo 5

DEFINIZIONE DEL REDDITO

1. Il reddito del nucleo è dato dalla somma dei seguenti fattori:
 - A) reddito complessivo ai fini IRPEF come risulta dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 c.c. svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
 - B) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
 - C) I proventi da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - D) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
2. Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla predetta somma si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, per un ammontare massimo di Euro 5.164,57. Il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone di locazione.
3. Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione, può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.
4. Nel calcolo del reddito si tiene, inoltre, conto di ogni ulteriore entrata a qualsiasi titolo percepita.
5. In ottemperanza alla normativa vigente la rendita INAIL e l'indennità di accompagnamento per invalidi non vengono conteggiate all'atto della determinazione del reddito.
6. I beneficiari di indennità di accompagnamento dovranno, però, dimostrare di utilizzare effettivamente le somme percepite per le finalità previste dalla legge.
7. Nel caso in cui manchi la dimostrazione del suo utilizzo per i fini di cui al precedente comma, l'indennità di accompagnamento dovrà essere considerata nel reddito.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 6

DEFINIZIONE DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla combinazione del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare.
2. Il patrimonio immobiliare è costituito da fabbricati, terreni edificabili ed agricoli sulla base del valore imponibile definito ai fini ICI. Tali importi vengono definiti con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta della prestazione agevolata, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.
3. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'eventuale debito residuo al 31 dicembre, per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di Euro 51.645,69.
4. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione relativa al calcolo del reddito ai fini I.S.E.E..
5. Il Patrimonio mobiliare è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazione azionarie, patrimonio affidato a società d'investimento o di risparmio, e tutte le altre componenti indicate dall'art. 3 comma 2 del D.P.C.M. del 7 maggio 1999 n. 221⁶ e da ogni successiva modifica ed integrazione alle precitate norme. Il patrimonio da considerare è quello posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della richiesta di prestazione.
6. Il valore del patrimonio mobiliare posseduto da ogni singolo soggetto per il quale il dichiarante ha presentato i fogli allegati al modello di dichiarazione sostitutiva unica va arrotondato per difetto a 500 Euro o suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae fino a concorrenza una franchigia pari a Euro 15.493,71.
7. Il valore complessivo del patrimonio mobiliare e immobiliare, considerato nella misura del 20%, viene sommato al valore dei redditi, come sopra determinati.

CAPO II : DISCIPLINA DELL'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Articolo 7

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata comunale, presenta domanda agli uffici comunali competenti, corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, compilando il

⁶ come modificato dal D.P.C.M. del 4 aprile 2001 n. 242



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

modello-tipo previsto dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

2. La domanda del richiedente e la correlata dichiarazione sostitutiva unica contengono l'esplicitazione del fatto che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle leggi vigenti.
3. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 675/96 e successive norme modificative ed integrative.
4. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito dal Comune.
5. Nella domanda il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione da parte del Comune, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite anche presso istituti di credito o altri intermediari finanziari. A tal fine nella dichiarazione sostitutiva unica il dichiarante stesso specifica il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.

Articolo 8

ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE

1. Il Comune redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso i competenti uffici, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione delle domande.
2. Adotta inoltre tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini nella compilazione delle dichiarazioni I.S.E.E., nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Articolo 9

ATTESTAZIONE I.S.E.E.

1. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione e presentata al Comune.
2. La dichiarazione sostitutiva unica, munita dell'attestazione, potrà essere utilizzata nel periodo di validità annuale da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.
3. Durante il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica è lasciata la facoltà al cittadino di presentare una nuova dichiarazione qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 10 CONTROLLI

1. Per le dichiarazioni I.S.E.E. vengono adottate le modalità di controllo previste nel provvedimento in materia adottato dalla Giunta Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale può attivare Convenzioni o protocolli d'intesa operativi con l'INPS e il Ministero delle Entrate per l'effettuazione dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109⁷, il Comune, tramite servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.
4. Ai fini di accelerare i tempi delle funzioni di controllo il Responsabile del servizio competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.
5. Qualora nei controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di Legge, il competente responsabile del servizio comunale adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare ed eventualmente recuperare i benefici concessi.
6. La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva, ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente tramite raccomandata a.r., comporta la revoca dei benefici concessi, con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive di interessi al tasso legale.

CAPO III : SOGGETTI E COMPETENZE

Articolo 11 MODALITA' APPLICATIVA

1. Le soglie I.S.E.E., sotto le quali sono concesse le agevolazioni e i contributi economici, le percentuali di compartecipazione del Comune alla spesa, nonché la loro misura e l'accesso agevolato alle prestazioni sociali di competenze dell'Ente, sono determinate con appositi atti di Giunta comunale.
2. Per ogni singolo servizio o prestazione verranno quindi stabiliti, dalla Giunta, i livelli della situazione economica equivalente, al di sotto della quale sono concesse agevolazioni, e le graduazioni dell'intensità dell'intervento del Comune.
3. Le agevolazioni oggetto del presente regolamento vengono concesse con deliberazione della Giunta comunale, previa relazione del responsabile del servizio.

⁷ come modificato dal D. Lgs. 3 maggio 2000 n. 130



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

TITOLO III

AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI ED AUSILI FINANZIARI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 12 OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina, nell'ambito dei principi dettati dall'art. 38 della Cost., dal D.P.R. 616/77, dal D.Lgs. n. 112/98 e della Legge n. 328/2000, l'assistenza economica ai cittadini che ne manifestano il bisogno, con la finalità di offrire un sostegno utile al superamento dello stato di disagio.

Articolo 13 DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

1. Sono destinatari degli interventi i cittadini residenti nel territorio comunale in situazione di disagio economico.

Articolo 14 FORME DI INTERVENTO

- 1.** Gli interventi di assistenza economica si articolano in:
- a)** Assistenza economica finalizzata;
 - b)** Assistenza economica straordinaria;
 - c)** Assistenza economica continuativa;
 - d)** Assistenza alloggiativa;
 - e)** Contributo economico per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali e non;
 - f)** Servizio assistenza domiciliare (SAD);
 - g)** Servizio telesoccorso;
 - h)** Servizio inserimento minori presso comunità, strutture, centri diurni.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 15

ACCESSO AGLI INTERVENTI

1. La domanda, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, per l'accesso ai servizi, va presentata al Servizio Sociale, il quale fornisce, negli orari di apertura al pubblico, ogni informazione sugli interventi di assistenza economica, provvedendo a consegnare ai cittadini i moduli di richiesta e l'elenco della documentazione necessaria.
2. L'assistente sociale recepisce la documentazione, effettua il colloquio con il cittadino e, se necessario, la visita domiciliare, elabora la proposta motivata di assistenza economica, ovvero di diniego, con l'indicazione del tipo di contributo, della decorrenza e della durata.
3. La proposta, corredata della domanda e della documentazione relativa, viene quindi trasmessa al responsabile del servizio, che avvierà le procedure per la formalizzazione dell'intervento, previa deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, che approva il beneficio.
4. Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si fissa in quaranta giorni il termine del tempo entro il quale si conclude il procedimento avviato con la presentazione della domanda di assistenza economica regolarmente compilata e corredata della necessaria documentazione.

Articolo 16

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Al fine di disciplinare l'accesso ai contributi e ai benefici di cui al presente capo, vengono fissati periodicamente, come stabilito all'art. 11 del presente regolamento, con delibera di Giunta comunale, e con i criteri stabiliti nel titolo I, i valori dell'ISEE che danno diritto a ricevere gli interventi del Comune di cui all'art. 14 del regolamento.
2. La Giunta comunale definisce i valori ISEE, di cui al comma precedente, anche per i benefici non espressamente indicati nel regolamento, ma che comportano un onere a carico del Comune.

CAPO II : TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI COMUNALI

Articolo 17

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA

1. L'Assistenza economica finalizzata consiste in interventi a favore di soggetti o nuclei familiari, con lo scopo di coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento, rendendolo partecipe all'azione di recupero, prevedendo e definendo delle prescrizioni che l'interessato deve svolgere a favore della propria famiglia e della propria condizione sociale.
2. Tali prescrizioni possono concretizzarsi anche nella messa a disposizione del proprio impegno in uno dei seguenti settori organizzati dell'Amministrazione Comunale, sempre che la



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

situazione reddituale dello stesso, calcolata secondo quanto stabilito nei precedenti articoli, sia inferiore all'ISEE deliberato dalla Giunta:

- Servizio di custodia, vigilanza e manutenzione apertura e chiusura di strutture pubbliche (palestre, biblioteche, campi sportivi, etc.);
- Servizio di salvaguardia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizio di aiuto a disabili ed anziani;
- Servizio di homemaker (piccoli lavori di manutenzione domestica, etc.).

3. Detti incarichi, che il Comune affiderà a soggetti pensionati inoccupati o disoccupati non costituiranno un rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né privato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore del comune, per cui le prestazioni non sono soggette ad IVA.

4. Ad ogni assistito impegnato sarà erogato il contributo mensile stabilito con delibera di Giunta comunale di cui all'art. 16 del presente regolamento per un periodo di mesi nove rinnovabile.

5. Il progetto individuale dovrà contenere le modalità di impegno dell'interessato e quelle relative al pagamento del contributo.

Articolo 18

ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. In considerazione della possibilità di concedere un contributo per situazioni straordinarie e di tipo assistenziale, la Giunta, per ragioni motivate, può deliberare la concessione del contributo in relazione alle fasce ISEE. La deliberazione della Giunta dovrà essere preceduta da apposita istruttoria dell'Assistente Sociale. La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata e la misura del contributo sarà commisurata secondo quanto previsto all'art. 16.

Articolo 19

ASSISTENZA ECONOMICA CONTINUATIVA

1. L'Assistenza economica continuativa consiste in un sussidio mensile da erogare a nuclei familiari o persone sole che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari e che, vista la loro situazione socio-sanitaria, non possono essere oggettivamente inseriti attivamente in altre forme di intervento, come l'assistenza economica finalizzata. Rientrano in questa categoria gli invalidi con una percentuale di invalidità superiore al 60%.

2. L'intervento deve essere definito in un progetto specifico predisposto dall'Assistente Sociale del Comune e/o dei Servizi Territoriali che hanno in carico l'utente, e deve contenere:

- ⇒ definizione degli obiettivi e finalizzazione degli interventi;
- ⇒ durata dell'intervento: inizio e fine della prestazione;
- ⇒ proposta ammontare della somma mensile da erogare;



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

⇒ verifica dell'evoluzione socio-economica del progetto.

3. L'eventuale contributo verrà erogato a partire dalla data di presentazione della richiesta, avrà la durata prevista nel progetto individuale, comunque non superiore a mesi sei, periodo rinnovabile, e potrà essere interrotta in qualunque momento qualora venisse accertato che sono cambiate le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno.

4. Comunque l'intervento è subordinato alle risorse a disposizione dell'Amministrazione Comunale e nel caso in cui non fosse possibile corrispondere a tutti i richiedenti gli importi calcolati, in attesa di una possibile variazione di bilancio che permetta di affrontare le nuove esigenze, si opererà per tutti, equamente, una riduzione in percentuale, temporanea, del contributo.

5. L'intervento può essere concesso anche sotto forma di pasti, acquisti di derrate alimentari, fornitura di alimenti per bambini e di medicinali.

Articolo 20

ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA PER LA LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO

1. L'Assistenza economica finalizzata al pagamento di un canone di locazione per l'alloggio in cui si vive, viene concessa a quei nuclei familiari, che trovandosi in difficili condizioni economiche, non usufruiscono di altro contributo per il pagamento della locazione della propria abitazione.

2. L'assistenza, di cui al presente articolo, comprende:

⇒ Un contributo straordinario che può essere concesso per la stipula di un contratto di locazione, nel rispetto delle regole poste dall'assistenza economica straordinaria di cui all'articolo 18;

⇒ Un contributo continuativo per un massimo di nove mesi nell'anno, periodo rinnovabile.

Articolo 21

CONTRIBUTO ECONOMICO PER MINORI, ANZIANI COLLOCATI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

1. Qualora non fosse possibile attivare nessuno degli interventi di cui agli articoli precedenti e pertanto non si riesca a mantenere il minore, l'anziano o il disabile nel proprio ambiente o in altro idoneo nucleo familiare, si farà ricorso al suo collocamento in strutture residenziali.

2. Le rette corrispondenti al ricovero sono a carico totale o parziale dei parenti tenuti agli alimenti in rapporto all'ISEE posseduto, come stabilito all'art. 16 del regolamento.

3. In caso di totale impossibilità di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti, interverrà l'Amministrazione Comunale, che coprirà la differenza tra il reddito del ricoverato e la retta mensile.

4. Alla persona ricoverata, nei casi di persone anziane, si concede la disponibilità, del proprio reddito, di euro 100,00 mensili per le spese personali.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 22

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Si veda l'allegato numero 1.

Articolo 23

TELESOCCORSO

- 1.** Il servizio di telesoccorso è destinato alle persone che vivono sole, in particolare alle persone anziane, disabili, a rischio di salute. Le prestazioni consistono nella fornitura di apparecchiature da installare presso il domicilio dell'utente.
- 2.** Titolare del servizio telesoccorso è il Comune di Badia Calavena che lo gestisce attraverso convenzione con terzi.
- 3.** L'onere economico del servizio del telesoccorso a carico dell'utente verrà determinato annualmente dalla Giunta comunale con la delibera di cui all'art. 16 e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.
- 4.** Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche ISEE deliberate periodicamente dalla Giunta comunale.

Articolo 24

SERVIZIO INSERIMENTO DI MINORI PRESSO COMUNITA', STRUTTURE, CENTRI DIURNI.

- 1.** La concessione di un contributo è vincolata alla valutazione da parte dei Servizi Sociali relativamente alla progettazione di interventi di natura territoriale anche in riferimento ai provvedimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria.
- 2.** Relativamente ad interventi di natura residenziale l'onere economico è a carico degli obbligati per legge ai sensi dell'art. 433 del codice civile.
- 3.** In caso di impossibilità economica da parte degli obbligati di cui all'art. 433 del c.c., l'intervento del Comune è graduato con deliberazione della Giunta comunale prevista all'art. 16 del presente regolamento.
- 4.** La richiesta di assistenza economica, di cui al presente articolo, può essere inoltrata all'Assistente Sociale, il quale ha il compito di:
 - a.** Informare l'utente sul tipo di prestazioni economiche erogate;
 - b.** Fornire una prima valutazione della situazione;
 - c.** Indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non si presentino i requisiti minimi per l'erogazione del servizio;
 - d.** Formulare un progetto nel quale l'intervento economico possa inserirsi;



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

- e. Segnalare, attraverso una relazione motivata, le eventuali modifiche o la cessazione dell'intervento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

RINVIO ALLE NORME LEGISLATIVE E DI REGOLAMENTO

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme legislative e di regolamento vigenti.

Articolo 26

ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento abroga qualsiasi regolamento antecedente che concerne gli argomenti trattati, e ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente normativa.

Articolo 27

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, entra in vigore successivamente alla pubblicazione all'albo pretorio.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

ALLEGATO 1

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

Articolo 28

DESTINATARI

5. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D) è rivolto ad anziani, minori, portatori di handicap e, in genere, a nuclei familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione.

Articolo 29

CONTENUTI

1. Il S.A.D. rientra nelle attività attinenti la sicurezza sociale dei cittadini il cui esercizio è attribuito al Comune dalla vigente normativa statale e regionale.

2. Il Comune di Badia Calavena, promuovendo l'applicazione del principio di sussidiarietà e riconoscendo il valore del terzo settore, ricercherà con esso forme di collaborazione al fine di sviluppare la solidarietà sociale.

Articolo 30

FINALITA' DEL SERVIZIO

1. Le finalità del S.A.D. sono così individuate:

a) Consentire ad ogni cittadino, quanto più ampiamente possibile, il mantenimento dell'autonomia nella propria abitazione e la permanenza nel proprio ambito familiare evitando quindi il ricorso al ricovero in istituto, qualora non sia strettamente indispensabile, attuando, con personale adeguatamente preparato, interventi domiciliare ed extra - abitativi, che favoriscano la totale o parziale riabilitazione fisica, psicologica e sociale;

b) Consentire ad ogni cittadino di prevenire e ridurre le condizioni che conducano alla marginalità sociale e all'esclusione, aiutandoli a conservare ruoli sociali significativi;

c) Sostenere la permanenza nel nucleo familiare di cittadini temporaneamente o permanentemente in condizioni di insufficiente autonomia, perché possano continuare a vivere al proprio domicilio;

d) Favorire dimissioni protette dalle strutture ospedaliere e di ricovero;

e) Favorire ai cittadini l'accesso ai servizi e la fruizione dei diritti;

f) Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi sociali e sanitari in grado di concorrere a garantire l'autonomia della persona;

g) Supportare nuclei familiari multiproblematici e/o minori in difficoltà attraverso attività educative e preventive.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 31

TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

- 1.** Le prestazioni fondamentali del S.A.D. sono:
 - a)** Prestazioni di servizio sociale, comprensive di interventi di valutazione globale del bisogno, di attività di consulenza personale e familiare, di sostegno psicologico, di attività di coordinamento ed organizzazione del servizio, di funzioni di collegamento con i vari servizi dell'Ente e di collaborazione con altre forze operanti sul territorio;
 - b)** Prestazioni di cura alla persona, comprensive anche di interventi di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione;
 - c)** Prestazioni di aiuto domestico comprensive di interventi rivolti al governo della casa in prospettiva di stimolo delle capacità della persona e non di completa sostituzione.

- 2.** Tra queste prestazioni rientrano in particolare:
 - a.** Governo della casa: pulizia ed igiene degli ambienti domestici, commissioni varie, preparazione pasti, consegna pasti;
 - b.** Cura della persona, compresi soggetti malati con qualsiasi tipo di patologia: pulizia ed igiene personale, nutrizione e/o aiuto nell'assunzione dei pasti, vestizione, aiuto per la deambulazione e/o per l'utilizzo degli ausili, mobilitazione delle persone non autosufficienti;
 - c.** Prestazioni igienico - sanitarie semplici: assistenza per la corretta esecuzione delle prestazioni farmacologiche prescritte dai medici, azioni di prevenzione delle piaghe da decubito, segnalazione al medico o ai familiari di anomalie delle condizioni di salute della persona, fermo restando che le prestazioni di esclusivo carattere sanitario rimangono a carico del Servizio Sanitario Nazionale;
 - d.** Interventi educativi per favorire la vita di relazione: accompagnamento sul territorio della persona parzialmente autosufficiente (medici, uffici vari, parenti, etc.), coinvolgimento di parenti e vicini, sostegno alla partecipazione della persona ad occasioni di socializzazione, ricreative, etc.;
 - e.** Sostegno all'anziano e al nucleo familiare: azioni rivolte alla comprensione e all'accettazione delle difficoltà della persona, attenzione alla condizione psicologica della persona al fine di sollecitare interventi di altri soggetti (operatori, parenti, volontari, etc.) per mantenere vive forme di solidarietà.

Articolo 32

MODALITA' DI ACCESSO

- 1.** La richiesta di assistenza domiciliare deve essere inoltrata all'Ufficio Servizi Sociali. L'ufficio, nell'ambito delle specifiche competenze, ha il compito di:
 - a)** Informare l'utente sull'organizzazione del servizio e sulle prestazioni erogate, comprese quelle di altri enti (Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera, privato sociale, volontariato);
 - b)** Fornire una prima valutazione della situazione;
 - c)** Indirizzare il richiedente verso altri servizi più idonei a rispondere ai bisogni espressi, qualora non si presentino i requisiti minimi per l'attivazione del SAD.

- 2.** L'Assistente Sociale vaglia la domanda del richiedente, che può essere l'interessato o altra persona in sua vece, appronta le necessarie verifiche per l'esame della situazione, attraverso specifici colloqui, visite domiciliari e la collaborazione con i competenti servizi dell'Asl e dell'Azienda Ospedaliera.



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

Articolo 33

ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE

- 1.** Nella valutazione per l'accesso al S.A.D. si favoriranno in particolar modo:
 - a.** Persone che presentano limitazioni dell'autonomia derivanti da patologie fisiche o psichiche, handicap, disabilità e/o invalidità;
 - b.** Persone sole senza figure parentali di riferimento o che vivono in contesti familiari non in grado di provvedere autonomamente alla cura; si fa riferimento in particolare alla presenza/assenza di una rete familiare/parentale sul territorio;
 - c.** Persone inserite in nuclei familiari che manifestano altre problematiche di tipo sociale;
 - d.** Persone che, pur inserite in contesti familiari con elevate capacità reddituale, presentano una scarsa abilità ad attivare e gestire processi di auto-aiuto al loro interno, anche a fronte di interventi specifici del servizio.
- 2.** In riferimento alle situazioni di bisogno si privilegeranno le prestazioni di assistenza e cura diretta alla persona (igiene personale, mantenimento dell'autonomia, etc.).
- 3.** Al termine della valutazione il servizio sociale predispose il progetto di intervento che prevede: la condivisione da parte dell'utente e/o dei suoi familiari del progetto stesso; le modalità e la frequenza del servizio; le verifiche periodiche della situazione, da effettuarsi almeno trimestralmente, al fine di determinare la prosecuzione/modificazione delle prestazioni erogate.

Articolo 34

ESCLUSIONE O DIMISSIONE DAL SERVIZIO / LISTA DI ATTESA

- 1.** Le caratteristiche del S.A.D. (interventi di natura socio-assistenziale mirati e limitati nel tempo) non rendono possibile la presa in carico di persone completamente non autosufficienti, per le quali sia necessario l'intervento di personale sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale o un'assistenza continua non compatibile con la natura del servizio, non supportate in alcun modo da familiari o altro personale assistenziale.
- 2.** Pertanto il Servizio Sociale si riserva la facoltà di escludere o dimettere tali utenti dalle prestazioni di assistenza domiciliare, qualora la qualità e la quantità degli interventi erogabili (anche integrati con altri servizi specialistici) risultasse inadeguata a rispondere ai bisogni dell'utente stesso.
- 3.** Sarà compito del servizio valutare e proporre modalità alternative di assistenza più adeguate alle specifiche situazioni come può essere, ad esempio, l'invio all'ASL per la richiesta del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata.
- 4.** Il Comune si riserva di erogare il servizio in base allo stanziamento nel relativo capitolo di bilancio per ciascun anno di riferimento.
- 5.** In caso di domanda superiore alle possibilità dell'ente si forma una lista di attesa che viene predisposta in base ai seguenti criteri:
 - I.** Data di presentazione della domanda;
 - II.** Gravità della situazione socio-economica.
- 6.** Particolari situazioni di necessità ed urgenza potranno essere considerate con criterio di priorità.

Articolo 35

VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLO DEL SERVIZIO



Comune di Badia Calavena

PROVINCIA DI VERONA

Indirizzo: Piazza Mercato, 1 – 37030 Badia Calavena (VR) Tel. 045 / 7810503 – 045 / 7810685
Fax. 045 / 7810266

1. Il Comune è titolare del servizio di assistenza domiciliare nel territorio comunale.
2. Nell'eventualità di affidamento del servizio a terzi, la ditta aggiudicataria si impegna ad espletare a domicilio dell'utente le prestazioni secondo il programma concordato con il servizio sociale comunale che definisce in progetto di intervento individuale per ogni utente.
3. Le prestazioni verranno eseguite nell'ambito del territorio comunale, negli orari concordati tra il Comune di Badia Calavena l'utente e la ditta.
4. Al comune di Badia Calavena spettano i controlli sull'efficacia e l'efficienza del servizio.

Articolo 36

ONERE A CARICO DELL'UTENTE

1. L'onere economico del S.A.D. a carico dell'utente verrà determinato periodicamente dalla Giunta Comunale con delibera di cui all'art. 16 e, comunque, non sarà mai superiore all'effettivo costo del servizio per il Comune erogatore.
2. Lo stesso verrà determinato tenuto conto delle fasce economiche ISEE deliberate periodicamente dalla Giunta Comunale.